

## I P R I V I L E G I .

Il privilegio è una prelazione accordata dalla legge ad alcuni crediti (crediti per alimenti, spese fatte nell'interesse comune, tributi erariali, spese funebri, ecc.) che, in considerazione della loro importante natura, sono ritenuti meritevoli di una protezione più intensa in confronto degli altri e perciò sono sottratti al principio fondamentale della parità di trattamento (art. 2745 c.c.).

Fonte dei privilegi è soltanto LA LEGGE: le parti NON possono creare altri crediti privilegiati oltre quelli previsti dal legislatore.

I privilegi si distinguono in due categorie:

- PRIVILEGIO GENERALE, che è solo MOBILIARE e può essere fatto valere sul ricavato della vendita coattiva eseguita su tutti i beni mobili del debitore. Tale privilegio non attribuisce un diritto di seguito, ovvero non offre la possibilità di aggredire i beni che il debitore abbia alienato a terzi.
- PRIVILEGIO SPECIALE, che può essere sia MOBILIARE che IMMOBILIARE e grava soltanto su determinati beni del debitore ed, è inoltre, assistito dal diritto di seguito.

La legge fornisce un elenco dei crediti muniti di privilegio generale, secondo un certo ordine di preferenza (compensi per lavoro subordinato, autonomo, ricavi di coltivatori diretti, artigiani (art. 2777/2778 c.c.).

Il privilegio generale non colpisce beni singoli e NON si può esercitare in pregiudizio di diritti spettanti a TERZI (art. 2741 c.c.), non è, quindi, un diritto sulle cose del debitore, ma solo la PRETESA a una particolare protezione del credito.

Il privilegio SPECIALE funziona come un diritto reale limitato ovvero attribuisce un diritto di seguito come l'ipoteca ed il pegno. Al fine di dirimere eventuali conflitti il legislatore ha stabilito che il PEGNO prevale sul PRIVILEGIO SPECIALE MOBILIARE, mentre il PRIVILEGIO SPECIALE SUGLI IMMOBILI prevale rispetto all'IPOTECA (art. 2748 c.c.).

Ma che cosa accade se vi sono più creditori privilegiati oppure se vi sono più creditori che vantano diverse cause di prelazione sui beni del debitore?

Il codice civile risolve tutti questi problemi dettando una analitica disciplina per risolvere i conflitti che possono sorgere tra più creditori privilegiati o tra più creditori tutti forniti di cause legittime di prelazione. Cerchiamo di schematizzare l'intricata materia nella tabella qui sotto.

|   |  |
|---|--|
| ordine tra le<br>cause legittime di<br>prelazione | credito con privilegio speciale immobiliare ----> prevale sul credito garantito da ipoteca<br>credito con privilegio speciale mobiliare <---- non prevale sul credito garantito da pegno |
|---|--|

I casi riportati in tabella sono quelli previsti dall'articolo 2748 del codice civile e sono validi in via generale, nel senso che possono essere derogati da speciali disposizioni di legge che dispongano diversamente.

Occupiamoci adesso dell'ordine tra i vari privilegi, in altre parole vogliamo sapere quale tra più crediti tutti assistiti da privilegio, deve essere preferito in sede di esecuzione sui beni del debitore.

|   |  |
|---|--|
| ordine tra i<br>privilegi<br>mobiliari<br>generali o<br>speciali<br>(art. <u>2777</u> c.c.) | se vi sono più crediti assistiti da privilegio generale o speciale mobiliare devono essere soddisfatti nel seguente ordine<br>1. i crediti aventi ad oggetto spese di giustizia; questi ultimi sono preferiti anche sui crediti assistiti da pegno o ipoteca<br>2. i crediti aventi ad oggetto retribuzioni per il lavoro subordinato<br>3. i crediti aventi ad oggetto retribuzioni di professionisti e di ogni altro prestatore d'opera insieme alla provvigione derivanti da rapporto di agenzia<br>4. i i crediti del coltivatore diretto e i crediti dell'impresa artigiana o delle cooperative di lavoro |
|---|--|

L'articolo 2778 del codice civile si occupa, invece, dell'ordine dei privilegi relativi ai soli beni mobili; anche questo articolo determina l'ordine tra i privilegi mobiliari (generali o speciali che siano) stabilendo 20 casi; come abbiamo già visto nell'ipotesi riportata in tabella, il credito garantito da privilegio di cui al punto 1. prevale su quello di cui al punto 2, quello del punto 2 su quello del punto 3 e così via sino ad arrivare all'ultima ipotesi, la ventesima, che rappresenta il credito meno garantito.

In ogni caso lo stesso articolo 2778 fa salvo quanto stabilito dall'articolo 2777; in altre parole bisognerà prima soddisfare i creditori di cui all'articolo 2777 e solo dopo aver soddisfatto questi ultimi si potrà seguire l'ordine di cui all'articolo 2778.

Sempre seguendo la stessa tecnica l'articolo 2780 del codice civile si occupa dell'ordine tra i vari privilegi immobiliari.

Se poi concorrono più creditori tutti egualmente privilegiati, l'articolo 2782 del codice civile stabilisce che questi saranno soddisfatti in proporzione dell'importo del loro credito.

Potrebbe darsi, infine, che la legge non stabilisca l'ordine di preferenza relativo a un credito privilegiato; in questo caso l'articolo 2783 dispone che questo credito si ponga come ultimo dietro agli altri crediti privilegiati di cui è stabilito l'ordine di preferenza.